

DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

Il “Decreto Sostegni” consente ai titolari di partita IVA la possibilità di definire senza sanzioni gli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni dei periodi di imposta 2017 e 2018

Informativa n. 20/2021

Riferimenti normativi D.L. n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”)
D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)



L'art. 5 del "Decreto Sostegni" ha introdotto una misura finalizzata alla definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72) delle società e delle persone fisiche a seguito del controllo automatizzato sulle stesse¹.

La definizione consente lo stralcio delle sanzioni (per le imposte) e delle somme aggiuntive (per i contributi previdenziali) risultanti dal modello Redditi delle persone fisiche.

Possono essere definiti gli avvisi bonari relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati entro il 31/12/2020 e che a tale data non sono stati inviati per effetto della sospensione dei termini prevista con il "Decreto Rilancio";
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31/12/2021.

Il "Decreto Rilancio" stabilisce, infatti, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione per i quali i termini di decadenza scadevano tra l'8/03/2020 e il 31/12/2020, siano emessi entro il 31/12/2020 e possono essere notificati nel periodo compreso tra l'1/03/2021 e il 28/02/2022.

Requisiti per accedere al beneficio

Per poter accedere alla definizione agevolata è necessario:

- essere titolari di una partita IVA attiva al 23/03/2021;
- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.

Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA (es. forfettari), la riduzione del volume di affari viene determinata facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.

Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate

La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dall'Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario e a seguito della verifica dell'esistenza dei presupposti per beneficiare della norma.

Il contribuente riceverà quindi l'avviso bonario contenente la proposta di definizione e l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, degli interessi e dei contributi previdenziali escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Il contribuente deve accettare tutti i rilievi e procedere al pagamento degli importi indicati nella proposta di definizione, o della prima rata se si opta per il versamento rateale, **entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario.**

La rateizzazione delle somme può avvenire in otto rate trimestrali o, per importi superiori a 5.000,00 Euro, fino a venti rate trimestrali.

Cordiali saluti.

¹ Con il controllo automatizzato delle dichiarazioni l'Amministrazione finanziaria provvede a correggere eventuali errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte e dei contributi.